



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



AREA AMMINISTRATIVA

Settore Affari Generali

- Servizio Personale - Segreteria - Provveditorato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 (Comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo) – PERIODO 01/07/2020 – 30/06/2023.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 VALORE DELL'APPALTO

ART. 5 OBIETTIVI

ART. 6 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ART. 7 PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI

ART. 8 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

ART. 9 AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL'APPALTO

ART. 10 REQUISITI E TITOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI

ART. 11 FORMAZIONE DEL PERSONALE

ART. 12 OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

ART. 13 OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA

ART. 14 COORDINAMENTO, REPERIBILITÀ, SEDE OPERATIVA

ART. 15 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

ART. 16 RESPONSABILITÀ, GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'IMPRESA

ART. 17 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL' ENTE

ART. 18 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 20 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

ART. 21 CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 22 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE E SCIOPERO

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 24 CONTESTAZIONI

ART. 25 PENALI

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 27 RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 28 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 29 CONTROVERSIE

ART. 30 DOMICILIO



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dei seguenti servizi:

- Servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale anziani, disabili, minori e nuclei familiari in stato di bisogno;
- Servizio di sostegno socio educativo per minori;
- Servizio di trasporto e accompagnamento anziani, disabili e minori;

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questa, salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 36 (trentasei) con decorrenza dal 01/07/2020 al 30/6/2023.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto anche prima della scadenza, previa assunzione di un provvedimento motivato con preavviso di almeno trenta giorni, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

L'aggiudicatario tuttavia, alla scadenza dell'appalto è tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova gara e comunque per un periodo non eccedente i 6 mesi, a garantire la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario nel rispetto dei limiti della soglia prevista dall'art. 35 Dlgs n. 50/2016.

ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto sul territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 (Comune di Pietra Ligure, Giustenice, Tovo S. Giacomo, Magliolo, Borgio Verezzi).

ART. 4 VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'appalto in oggetto ammonta a € 747.000,00 oltre IVA per l'intera durata contrattuale. Con il minor importo che risulterà offerto in sede di gara, l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Le ore di svolgimento del servizio possono essere suscettibili di aumento o riduzione a seguito dell'insorgere di mutate esigenze da parte degli utenti dei vari servizi o derivanti da variazioni delle scelte organizzative delle istituzioni comunali avvenute successivamente all'approvazione del presente capitolato; conseguentemente si aumenta o si riduce il corrispettivo complessivo da riconoscere all'appaltatore.

Nel caso dovesse venir meno la necessità di parte delle prestazioni, a causa della riorganizzazione dei servizi, della loro modalità di gestione o per motivi di pubblico interesse, ciascun contratto potrà essere ridotto con preavviso di almeno 90 giorni.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto ai medesimi prezzi, patti e condizioni fissati in sede di gara.

ART. 5 OBIETTIVI

1. Per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.

La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale ed evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.

Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:

- la permanenza dell'anziano nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, se possibile, il ricovero in strutture residenziali;
- la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- la conservazione ed il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- il supporto in situazione di emergenze familiari;
- la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.

2. Il servizio di sostegno socio educativo per minori ha come finalità principale la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all'evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un'adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli.

La finalità del servizio è quella di garantire al minore ed al nucleo familiare di appartenenza un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da educatori professionali. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare: all'interno della casa e in luoghi ritenuti idonei come spazi ricreativi ed educativi nel contesto territoriale in cui vive.

L'intervento è rivolto a tutti quei nuclei in difficoltà, nei quali la relazione tra genitori e figli risulta disturbata o in cui si rileva una inadeguatezza o fragilità, in campo educativo, delle figure parentali. Potranno essere destinatari anche minori in condizioni di disabilità per i quali il Tribunale dispone l'attivazione dell'intervento o la situazione familiare lo rende opportuno a seguito di valutazione del servizio sociale.

3. Il Servizio di trasporto ed accompagnamento anziani, disabili e minori viene erogato alle persone residenti esclusivamente nei Comuni dell'A.T.S. n. 21.

Le prestazioni consistono in interventi di accompagnamento per il raggiungimento delle sedi scolastiche, degli Ospedali, dei centri diurni, e delle altre strutture di base, nonché per far fronte alle esigenze di prima necessità (spesa, prenotazione esami, ecc.).

L'accompagnamento comprende le operazioni di salita, discesa ed ingresso nella struttura e/o negli esercizi pubblici.

Per il trasporto disabili l'A.T.S. n. 21 mette a disposizione n. 1 Fiat Scudo dotato di apposito sollevatore posteriore per disabili.

ART. 6

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

La Cooperativa si impegna ad eseguire il servizio di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto delle figure professionali previste ed indicate dal Piano dal Piano Triennale dei Servizi Sociali della Regione Liguria, nonché delle esigenze prospettate dal Comune con personale professionalmente qualificato, idoneo alla migliore realizzazione del servizio consistente in:

- n. 1 assistente sociale per n. 36 ore settimanali



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



n. 2 educatori	per n. 18 ore settimanali cad.
n. 3 assistenti domiciliari O.S.S.	per n. 36 ore settimanali cad.
n. 2 operatori OSA	per n. 20 ore settimanali cad.

Le prestazioni da espletare sono le seguenti:

Assistente Sociale

- coordinamento del personale esclusivamente per lo svolgimento dei servizi;
- sportello di cittadinanza nei Comuni di Tovo San Giacomo, Magliolo, Giustenice e Borgio Verezzi;
- presa in carico e valutazione di ogni singolo utente per l'ammissione ai servizi forniti dall'Ambito Territoriale Sociale n.21.
- consulenza e supporto ai familiari relativa all'assistenza e alla relazione con l'assistito;
- predisposizione di piano individualizzato di assistenza, redatto per iscritto e sottoscritto fra le parti. Sottoposto a verifiche conoscitive periodiche ed eventuali aggiornamenti e variazioni.

Il personale preposto a tale servizio, per 36 ore settimanali, in numero di 1 unità, in possesso del titolo di Assistente Sociale, verrà collocato a svolgere le attività di cui al presente appalto su 3 turni di 6 e 2 turni di 9 ore giornaliere.

ORE ANNUE STIMATE: 1.872 (36 ore sett. x 52 sett.)

Educatore

- fornire uno sviluppo equilibrato del minore attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l'apprendimento, l'autonomia, il potenziamento dell'autostima;
- consentire la permanenza del minore in famiglia favorendo condizioni di vita idonee;
- prevenire e rimuovere le situazioni di rischio dello stato di salute psico-fisico;
- migliorare la qualità di vita nel suo complesso;
- mantenere il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni familiari e sociali onde evitare l'isolamento del nucleo familiare e/o l'aggravamento della situazione;
- sostenere il nucleo familiare temporaneamente in difficoltà o temporaneamente impossibilitato ad offrire assistenza e supporti adeguati nei confronti del/i minore/i, favorendo la sua permanenza all'interno del nucleo stesso;
- mirare alla emancipazione del nucleo familiare nel rispetto delle specifiche potenzialità, prestando l'attenzione e la cura per il ragguaglio di un ecosistema familiare-sociale.

Il personale preposto a tale servizio, per 36 ore settimanali, in numero di 2 unità, in possesso del titolo di Educatore, verrà collocato a svolgere le attività di cui al presente appalto, a seconda dei casi che l'Assistente Sociale segnalerà di volta in volta.

ORE ANNUE STIMATE: 1872 (36 ore sett. x 52 sett.)

Assistenti domiciliari – Operatori O.S.S.

Il servizio di assistenza domiciliare comprende le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dal piano assistenziale individualizzato, di seguito sinteticamente descritte:

- igiene personale semplice, totale o parziale
- alzata e vestizione
- rimessa a letto
- sostegno nella deambulazione e movimento degli arti invalidi



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



- mobilitazione della persona allettata
- massaggi e frizioni per prevenzione piaghe da decubito
- aiuto nella medicazione e negli interventi di primo soccorso di facile attuazione
- aiuto nella corretta assunzione dei farmaci prescritti e nell'utilizzo degli apparecchi medicali di semplice uso (no iniezioni, flebo o somministrazione diretta di farmaci ecc.);
- stimolo alla comunicatività e alla socializzazione, anche all'esterno del domicilio o in situazioni di gruppo
- aiuto nell'assunzione di cibo e bevande
- acquisto di generi di prima necessità
- commissioni varie
- consulenza e supporto ai familiari relativa all'assistenza e alla relazione con l'assistito
- aiuto per il governo ordinario della casa, pulizie ordinarie e straordinarie, cambio biancheria, aiuto eventuale nella preparazione del pasto ecc. ecc.;
- assistenza e vigilanza a persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
- prestazioni di emergenza e di assistenza necessaria in caso di ricovero ospedaliero dell'utente, ove quest'ultimo non abbia risorse familiari adeguate;
- A.D.I. (dimissioni protette) per la parte di competenza dei servizi sociali. Il servizio di A.D.I. verrà gestito in collaborazione fra i servizi sociali dell'A.T.S. N. 21 e quelli sanitari dell'A.S.L. N 2 Savonese;
- ogni altra prestazione socio-assistenziale e sociosanitaria afferenti alla professionalità richiesta, atta a rispondere al bisogno e appositamente richiesta dall'Assistente Sociale di riferimento che gestisce il Servizio;
- prestazioni di trasporto e/o accompagnamento, per l'adempimento di pratiche amministrative, presso uffici pubblici, per visite mediche, ospedali, luoghi di cura, per piccole commissioni;

Il personale preposto a tale servizio, per 108 ore settimanali, in numero di 3 unità giornaliere, in possesso del titolo di operatore socio sanitario o equipollente verrà collocato a svolgere le attività di cui al presente appalto su 3 turni di 6 ore diurne giornaliere e 2 turni di 9 ore giornaliere.

ORE ANNUE STIMATE: 5.616 (108 ore x 52 sett.)

Assistenti generici – Operatori O.S.A.

Il servizio degli assistenti generici – operatori Osa comprende le prestazioni di seguito sinteticamente descritte:

- servizio di trasporto ed accompagnamento anziani, disabili e minori erogato alle persone residenti esclusivamente nei Comuni dell'A.T.S. n. 21.
- le prestazioni consistono in interventi di accompagnamento per il raggiungimento delle sedi scolastiche, degli Ospedali, dei centri diurni, e delle altre strutture di base, nonché per far fronte alle esigenze di prima necessità (spesa, prenotazione esami, ecc.).
- accompagnamento comprende le operazioni di salita, discesa ed ingresso nella struttura e/o negli esercizi pubblici.
- per il trasporto disabili l'A.T.S. n. 21 mette a disposizione n. 1 Fiat Scudo dotato di apposito sollevatore posteriore per disabili.
- ogni altra prestazione socio-assistenziale e sociosanitaria afferenti alla professionalità richiesta, atta a rispondere al bisogno e appositamente richiesta dall'Assistente Sociale di riferimento che gestisce il Servizio;



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Il personale preposto a tale servizio, per 40 ore settimanali, in numero di 2 unità giornaliere, in possesso della patente di guida, verrà collocato a svolgere le attività di cui al presente appalto su turni di 5 ore diurne giornaliere.

ORE ANNUE STIMATE: 2080 (40 ore x 52 sett.)

ART. 7 PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI

L'Appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi in appalto con proprio personale capace e fisicamente idoneo alle mansioni richieste, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati al loro impiego.

Gli operatori dell'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle competenze indicate in precedenza e l'obbligo di mantenere un contegno irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori, necessari per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente, salvo il rispetto degli indirizzi generali e dei piani di lavoro così come assegnati dal Responsabile dell'Ente al Coordinatore preposto dalla Ditta.

L'Appaltatore ha l'obbligo di far sì che tutto il proprio personale:

- vesta decorosamente, indossando la divisa adottata per gli operatori dei vari servizi;
- sia dotato di cartellino di riconoscimento;
- sia dotato di patente di guida di tipo "B";
- non prenda direttive se non dal responsabile preposto dalla ditta appaltatrice, il quale curerà l'esecuzione del servizio secondo le direttive dell'Ente;
- operi, nell'assistenza personale, con l'uso di idonei D.I.P. (dispositivi individuali di protezione), da sostituire per ogni ospite o tipologia di attività;
- non chieda o non accetti compensi, regali o donazioni;
- si attenga a quanto previsto dalla normativa in merito ai divieti di fumo;
- rispetti le norme di buona gestione vigenti nell'Ente per il contenimento dei costi;
- instauri i rapporti con gli utenti nel pieno rispetto della massima correttezza, della dignità e dell'integrità della persona;
- rispetti gli indirizzi dell'Ente, quali programmi, istruzioni operative di attività, procedure e protocolli di servizio;
- rispetti gli orari di servizio predefiniti, sia in fase di pianificazione periodica che modificati per esigenze di servizio.
- non utilizzi né abbia con sé, durante l'orario di servizio, telefoni cellulari, apparecchi di riproduzione musicale o quanto altro non sia autorizzato dai responsabili o pertinente al servizio di appartenenza.

Il personale rimane altresì vincolato al segreto professionale, al rispetto della "privacy" ed alle norme sulla trasparenza.

La consistenza numerica e qualitativa del personale dell'impresa deve restare costante come da offerta tecnica presentata in sede di gara.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese relative a:



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



- dotazione del vestiario del personale (camici, casacche e pantaloni di foggia e colore da definire in accordo con l'Ente), grembiuli e cuffie per la distribuzione pasti, calzature adeguate ed a norma con quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori;
- alla fornitura di un cartellino ben visibile, di dimensioni e forma da concordare con l'Ente, predisposto secondo le norme vigenti;
- alla fornitura ed installazione di una macchina timbratrice per il proprio personale;
- alla fornitura a tutti i dipendenti, compresi anche quelli impiegati nei servizi di sostituzione, di apposito cartellino marcatempo da sottoporre alla visione dell'Ente al termine di ogni mese;
 - alla fornitura al personale dipendente di un telefono cellulare.
- L'Appaltatore ha l'obbligo di:
 - assicurare che il personale preposto alle attività previste dall'appalto, nei giorni di servizio effettivo presso l'Ente, non venga utilizzato in altra attività esterna né impegnato in doppi turni di lavoro presso l'Ente. I turni di lavoro, negli orari iniziali e finali presentati in sede di gara, potranno essere modificati autonomamente dall'Ente qualora ritenuto necessario per una maggiore funzionalità dei servizi. A tal fine l'Ente provvederà a dare tempestiva e opportuna comunicazione all'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a:

- mettere a disposizione del proprio personale, tramite la figura del responsabile coordinatore preposto dall'impresa appaltatrice, tutti i documenti tecnici del contratto in modo che gli addetti ai servizi possano consultarli ogni qualvolta ritenuto necessario;
- mettere a disposizione del proprio personale almeno una autovettura di servizio;
- far partecipare il proprio personale ai colloqui individuali e periodici con l'Ente e con la finalità di una verifica complessiva della buona e regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto del vigente sistema di valutazione permanente delle prestazioni;
- far partecipare il proprio personale alle riunioni di lavoro periodicamente convocate dall'Ente;
- il personale dovrà essere regolarmente sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
- L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante rimane totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualunque natura nei confronti dell'Ente.

ART. 8 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell'Ente). La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto degli artt. 7 e 18, Legge 300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti.

L'Appaltatore si impegna a fornire di norma lo stesso personale per garantire uniformità e continuità delle prestazioni, adottando tutte le misure atte a limitare il turn-over del personale, così come indicate nell'offerta tecnica.

Eventuali rotazioni dovranno essere comunicate per iscritto via fax, motivandone le cause all'Ente che comunque ha la facoltà di non accettarle, ove non siano determinate da dimissioni.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Qualora il turnover del personale, senza giustificati motivi, sia annualmente superiore ad 1/5 degli operatori inizialmente inseriti, l'Ente ha facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore dovrà:

- adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi. Le sostituzioni dovranno comunque essere garantite entro 6 ore dall'evento;
- comunicare il piano delle ferie, con relative sostituzioni, entro il 31 marzo di ogni anno, o comunque entro i termini previsti dal contratto di lavoro dell'impresa;
- garantire l'affiancamento di nuovi assunti in sostituzione di assenze o dimissioni dei titolari (per garantire omogeneità e continuità nelle prestazioni erogate), senza onere alcuno a carico dell'Ente. Detto affiancamento dovrà avere una durata di almeno 4 giorni lavorativi quale tirocinio formativo.

ART. 9 AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL'APPALTO

Per favorire la necessaria continuità delle prestazioni, al termine del contratto ed in caso di aggiudicazione ad altro soggetto, l'impresa è obbligata ad affiancare, per un congruo termine di giorni lavorativi, comunque non inferiore a 7 giorni, il personale della nuova impresa subentrante con proprio personale qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere l'Ente.

ART. 10 REQUISITI E TITOLI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI

Il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per ogni tipologia di prestazione oggetto del presente capitolato dovrà, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, avere buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, essere in possesso del tesserino di idoneità sanitaria (ove richiesto dalla legge) e della qualifica professionale idonea all'esercizio dell'attività richiesta e più precisamente:

- servizi tutelari-assistenziali: attestato di addetto all'assistenza di base o equivalente (OTA, OSS, ecc) ;
- servizi tecnici-ausiliari: diploma di scuola media inferiore, riconosciuto dalla competente autorità in materia;

Considerata l'attuale situazione del mercato del lavoro degli addetti all'assistenza di base, entro la percentuale massima del 30% del numero totale degli operatori proposti ed esclusivamente nei casi di cessazione dal servizio di personale precedentemente impiegato, sarà ammessa la possibilità di impiegare personale sprovvisto di specifico attestato, nell'intesa comunque dell'obbligo della loro riqualifica nel minor tempo utile.

Tali operatori dovranno, secondo insindacabile giudizio dell'Ente, essere in possesso di: comprovate capacità, professionalità o idoneo addestramento, esperienza di minimo due anni di lavoro prestato con le medesime funzioni, formazione mirata relativamente allo specifico ambito professionale.

Nel caso di utilizzo di personale non qualificato, all'Appaltatore spetterà, relativamente alle prestazioni rese da detto personale, un corrispettivo ridotto del 10% rispetto a quello offerto e aggiudicato.

ART. 11 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore deve altresì garantire a sua cura e spese lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere, nel corso dell'appalto, alle attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura socio-assistenziale, di rilievo sanitario, preventiva alla sicurezza, ecc. dei propri operatori.

Qualora, decorso tale termine, il personale non sia ancora provvisto di tale idoneità, sarà facoltà dell'Ente applicare all'Appaltatore una penale pari ad €. 100,00 mensili per ogni persona non in possesso dell'attesto di idoneità tecnica.

La penale verrà conteggiata mensilmente, o in frazioni di mese, sino al raggiungimento dell'obiettivo richiesto.

L'attività formativa di cui al precedente secondo capoverso, con esclusione di quella relativa alla sicurezza già normata, dovrà essere effettuata per un minimo di n. 15 ore annue per ogni addetto secondo programmi convalidati dall'Ente.

ART. 12 OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'Appaltatore, relativamente al personale assegnato al servizio, solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti ed attestati di formazione sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore dovrà osservare relativamente al proprio personale le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, lavoro delle donne, dei fanciulli, dei disabili, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti, e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi di zona, anche se la stessa non aderisce alle associazioni di categoria stipulanti i contratti o se recede dalle stesse, indipendentemente dalla natura societaria o dalle dimensioni delle stesse e da ogni qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le società cooperative i suddetti obblighi sono da intendersi anche nei confronti dei soci lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni momento ed a semplice richiesta dell'Ente, a dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 13 ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA

E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del DL n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

L'impresa dovrà inoltre formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal DL n. 81/2008 per i lavoratori e preposti.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



L'appaltatrice, nel redigere l'offerta, deve tenere conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire la programmazione relativa alla formazione del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione dei servizi, connessi alla salute ed alla sicurezza.

La formazione, ove necessario, deve essere integrata entro 60 giorni dall'avvio dei servizi e opportunamente documentata; dovrà inoltre essere integrata in caso di rilevante progresso della tecnica o cambiamento della normativa nel corso della vigenza contrattuale.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ad applicare, in corso di esecuzione e del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro titolare della sede oggetto del servizio, finalizzate a garantire la sicurezza della normativa nel corso della vigenza contrattuale.

L'impresa aggiudicataria, deve in ogni momento, a semplice richiesta, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi.

ART. 14 COORDINAMENTO, REPERIBILITÀ, SEDE OPERATIVA

Sono a carico dell'appaltatore le spese di coordinamento dell'appalto.

Il responsabile indicato dovrà essere reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e dovrà comunque agire nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai funzionari preposti dall'Ente.

L'appaltatore dovrà disporre di una idonea sede operativa funzionante.

Tale sede dovrà essere stabilmente presidiata da un responsabile (con facoltà e con mezzi necessari per poter intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente ai servizi appaltati) per minimo 8 ore giornaliere 8 sabato ore4 , festivi esclusi) e dotata di telefono , fax e posta elettronica.

ART. 15 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- rispettare il piano di sicurezza dell'Ente di cui al D.Lgs. 81/08;
- attenersi alla normativa vigente in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" (D.Lgs. 81/08);
- fornire all'Ente, a semplice richiesta, tutte le informazioni e comunicazioni attestante il regolare assolvimento degli obblighi di cui al precedente punto 2;
- partecipare agli incontri di verifica con i Responsabili dell'Ente per la buona riuscita dell'appalto, incontri che avranno almeno cadenza quadrimestrale dalla data di inizio dell'appalto;
- fornire, a richiesta dell'Ente, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio;
- attivare, a richiesta dell'Ente, controlli a campione sul regolare svolgimento del servizio.
- assumersi l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, a operatori, a terzi e a coloro e a cose nel corso dello svolgimento del servizio, imputabili a colpe degli operatori derivanti da grave irregolarità e carenze nelle prestazioni o direttive impartite.
- Sostituire gli operatori qualora la Stazione appaltante li ritenga non idonei alla svolgimento del servizio.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



ART. 16 – RESPONSABILITÀ, GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza, venissero arrecati alle persone e/o alle cose sia dell'Ente sia di terzi durante il periodo di esecuzione dell'appalto.

L'Ente si intende al riguardo sollevato da ogni responsabilità ed onere.

L'Appaltatore si impegna a stipulare, con specifico riferimento al presente appalto e con una primaria compagnia di assicurazione, una polizza **RCT** nella quale siano compresi in garanzia:

- i danni alle cose ubicate nell'ambito di esecuzione dei lavori ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato;
- tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione;
- venga esplicitamente indicato che l'Ente viene considerato "terzo" a tutti gli effetti;
- venga prevista la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;
- venga prevista la copertura ricorso terzi da incendio per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00;
- sia previsto un massimale annuo unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata per l'Ente una polizza **RCO** con un massimale non inferiore ad Euro 2.000.000,00 per sinistro e ad Euro 500.000,00 per persona.

Eventuali scoperti o franchigie presenti in polizza non potranno essere opponibili alle richieste dei terzi danneggiati.

Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità questi subiscano complessivamente un aumento superiore al 20% del dato iniziale.

Copia delle polizze dovranno essere consegnate all'Ente prima della data di inizio del servizio.

Qualora l'Appaltatore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre dichiarazione della Compagnia attestante capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 17 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL' ENTE

Sono a carico dell'Ente le spese per:

- l'adeguamento le attrezzature eventualmente necessarie a seguito di norme e direttive, sia nazionali che regionali, oltre che a prescrizioni in sede di autorizzazione al funzionamento;
- la manutenzione delle attrezzature di proprietà;



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



-la manutenzione delle attrezzature di proprietà fornite in uso all'Appaltatore per l'espletamento dell'appalto;

-l'acquisto dei materiali di consumo e spese di natura diversa per il normale funzionamento del servizio escluse quelle indicate nei precedenti articoli;

-la messa in disponibilità (previa richiesta di autorizzazione) di un locale per riunioni tra l'Appaltatore ed il proprio personale. Gli incontri dovranno comunque avvenire senza interferire con il normale andamento del servizio, fermo restando che il costo degli operatori per le ore destinate agli incontri è a carico dell'impresa appaltatrice;

L'Ente si impegna, nei termini e modi prescritti del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ad informare l'Appaltatore sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 18 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo è fisso ed invariabile per il primo anno di svolgimento del servizio. Alla fine di ogni anno successivo al primo, qualora l'Appaltatore dimostri maggiori oneri strettamente connessi al servizio e derivanti dall'applicazione obbligatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro, lo stesso potrà richiedere l'adeguamento del corrispettivo con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

La richiesta dovrà essere motivata, documentata e attestante gli aumenti dei costi generali del lavoro. L'incremento del corrispettivo dovrà comunque tenere conto del ribasso percentuale applicato in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il prezzo pattuito per il servizio sarà quello fissato in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.

L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente, con allegato prospetto analitico delle ore di servizio effettivamente svolte dagli operatori.

Alla fatturazione, pertanto, dovranno essere allegati i prospetti nominativi delle ore di servizio effettivamente svolte dagli incaricati del servizio con elencate le specifiche delle attività dirette ed indirette prestate.

Le fatture spedite in modalità elettronica, devono contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del DPR n. 633/1972 i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ex art. 191 comma 1 del Dlgs n. 267/2000);
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione dei particolari regimi fiscali o di esenzione dell'IVA se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento.

Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura e la corretta loro contabilizzazione, la Stazione Appaltante dà corso alla liquidazione entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'acquisizione della fattura al protocollo generale.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Il pagamento avviene tramite accredito in conto corrente bancario. La Ditta appaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010; nel caso tali obblighi non vengano assolti il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata Legge.

L'Appaltatore fatturerà mensilmente e posticipatamente il corrispettivo dovuto dall'Ente, pari ad 1/12 dell'importo complessivo annuale offerto, eventualmente ridotto delle penali applicate. Nulla è dovuto per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Al termine dei 12 mesi verranno effettuate le operazioni di conguaglio sulla base dello scostamento tra le ore effettivamente prestate e le ore annue stimate nel presente capitolato. La regolazione avverrà applicando alle varie tipologie di prestazioni un corrispettivo orario pari al costo orario del lavoro fissato nel C.C.N.L. delle Cooperative Sociali.

L'Ente provvederà al pagamento di ogni singola fattura entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento al Protocollo dell'Ente.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'Ente verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'Appaltatore non potrà richiedere interessi o quanto altro per il ritardato pagamento.

ART. 20 SUBAPPALTO, CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITI

E' ammesso il subappalto secondo quanto previsto dall'art. 105 del Dlgs n. 50/2016 nella misura del 40%. Il concorrente deve indicare i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

E' vietato all'Appaltatore:

- cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni subiti. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Ente. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall'Ente, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così l'Appaltatore obbligato alla completa esecuzione dell'appalto;

-cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal contratto se non vi aderisca formalmente l'Ente.

ART. 21 CAUZIONE DEFINITIVA

Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'intero importo netto contrattuale ex art. 103 del Dlgs n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Il deposito cauzionale deve essere mantenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, nell'ammontare sopra definito, per tutta la durata del contratto. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato.

La cauzione verrà svincolata dall'Ente, dietro richiesta scritta dell'Appaltatore, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese.

In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione della certificazione dalla quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall'Appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati.

ART. 22 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE E SCIOPERO

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Legge 146/90 recante "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*", in caso di proclamazione di sciopero, l'Appaltatore si impegna a garantire, concordandolo con l'Ente, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini di cui al Regolamento UE n.679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l'Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

L'Appaltatore si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere.

L'Appaltatore si impegna a relazionare annualmente, a richiesta dell'Ente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'Ente in caso di situazioni anomale o di emergenza.

L'Appaltatore consente l'accesso dell'Ente, o di un suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche.

ART. 24 CONTESTAZIONI

L'Ente farà pervenire per iscritto all'Appaltatore, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nel presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, ininfluenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.

ART. 25 PENALI

Il servizio reso dall'Ente riveste carattere di pubblica utilità. Ad esso questa Amministrazione riconosce la più grande rilevanza ed importanza. Pertanto, lo stesso non può per nessuna ragione sopprimerlo, sospenderlo, ridurlo, eseguirlo in ritardo o in maniera difforme da quanto stabilito.

A garanzia della sua puntuale esecuzione, a fronte di specifiche e possibili inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto e da quanto proposto dall'Appaltatore in sede di gara, sono previste le seguenti penali:

- mancata/carente esecuzione di punti qualificanti del progetto di gestione presentato in sede di gara: penale sino ad € 1.000,00 (mille/00), per ogni fatto o circostanza;
- mancato avvio del servizio rispetto alla data prevista nel contratto penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo; oltre i 30 giorni si procederà alla risoluzione del contratto;
- interruzione del servizio senza giusta causa: penale di € 250,00;
- mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, sarà applicata una penale pari al 50% del valore aggiudicato relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
- negligenza dei dipendenti dell'Appaltatore nel mantenere il riserbo su notizie apprese nell'esecuzione delle prestazioni: penale di € 100,00 (cento);
- condotta non conforme a principi di correttezza, disponibilità ed educazione verso gli utenti: penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni fatto o circostanza;
- negligenza nella conduzione dei locali e delle attrezzature, carente manutenzione ordinaria: penale di € 800,00 (ottocento);
- inosservanza degli obblighi di legge in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza e di igiene sul lavoro: penale di € 1.000,00 (mille);
- violazione di norme dei contratti collettivi di lavoro applicabili: salve le diverse sanzioni di legge, penale sino ad € 1.000,00 (mille);
- mancata sostituzione del personale: penale pari a € 150,00 per ogni giornata in cui non ha provveduto alla sostituzione del personale;
- inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non previste nei punti precedenti: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
- mancato accredito per detrazioni di canoni o penali entro un mese dalla notifica: penale pari al triplo dell'accredito omesso da applicarsi mediante diretta detrazione sulla liquidazione delle fatture del mese successivo;
- qualunque altra violazione delle disposizioni dettate dal presente: penale sino ad € 1.000,00 (mille).



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Nel caso in cui la medesima violazione sia ripetuta per tre volte, la penale prevista viene raddoppiata.

L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Appaltatore, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente.

Si provvederà al recupero delle penali poste a carico dell'Appaltatore mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è adottato il provvedimento di irrogazione della penale o rivalendosi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta e salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

L'applicazione della penale non pregiudica i diritti spettanti all'Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- mancato rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
 - abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- impiego di personale non dipendente o socio dell'Appaltatore;
- richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel corso del contratto;
- applicazione di tre penalità nel corso del contratto;
- inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, nazionali e locali nei confronti del personale;
- apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, a giudizio dell'Ente, lo svolgimento del servizio;
- messa in liquidazione dell'Appaltatore, qualora l'Ente, a proprio giudizio ritenga che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
- cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- cessione del contratto;
- grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- non ottemperanza, ai sensi dell'art. 25, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati;
- subappalto dei servizi;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
 - turnover del personale, senza giustificati motivi, ai sensi dell'art. 6 del presente Capitolato;



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



- qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto.

L'Ente potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

ART. 27 RECESSO DAL CONTRATTO

L'Ente recederà dal contratto qualora:

- l'Appaltatore non provveda, entro il termine fissata dall'Ente, alla stipulazione del contratto;
- l'Appaltatore non presenti, prima della stipula del contratto, le polizze assicurative così come prevista dall'art. 16.

L'Appaltatore non potrà recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (art. 1453, 1463, 1467). Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata all'Appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

Il provvedimento di affidamento della gestione può essere sempre revocato dall'Ente e, così, risolto il contratto al ricorrere gravissimi motivi di pubblica utilità. Al sussistere di qualificate ragioni di tutela dell'interesse pubblico, l'Ente si riserva l'insindacabile facoltà di ridimensionare, sospendere o concludere anticipatamente la gestione ed il rapporto contrattuale con il semplice preavviso di 60 (sessanta) giorni.

ART. 28 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'impresa aggiudicatari è obbligata a stipulare il contratto previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 21, previa stipulazione di apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato .

L'appaltatore si impegna a fornire all'Ente entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed ogni qualvolta si presentassero delle variazioni, la seguente documentazione:

- elenco del personale utilizzato e relativi recapiti;
- titolo di studio e curriculum di ciascun operatore;
- certificazione relativa ai corsi sulla sicurezza previsti per legge per ogni operatore impiegato nell'appalto;

Qualora l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione delle polizze assicurative, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



L'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine che verrà indicato nella comunicazione inerente l'aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa, la documentazione richiesta per la stipula del contratto.

L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l'aggiudicazione, e all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

E' fatta salva comunque la facoltà di rivalersi sull'inadempiente per il recupero del danno conseguente, compreso quello consistente nel minor ribasso d'asta.

Nelle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Sino all'avvenuta sottoscrizione del contratto la Stazione Appaltante potrà riservarsi l'annullamento dell'aggiudicazione.

Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 29 CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dal presente appalto sarà devoluta alla competenza del foro di Savona. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 30 DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Pietra Ligure nella sede di lavoro presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Pietra ligure, li

FIRMA PER ACCETTAZIONE



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

